

DICHIARAZIONE IMUP

Con l'IMUP ritorna l'obbligo di dichiarazione da parte dei contribuenti.

Sono state pubblicate dal Ministero delle finanze le istruzioni e le bozze di modulistica da utilizzare per assolvere l'obbligo delle dichiarazioni IMUP previste dalla legge.

A differenza dell'ICI, la dichiarazione è di nuovo obbligatoria, ma l'obbligo di presentazione si è di molto semplificato. In sostanza, la dichiarazione è obbligatoria solo in due casi:

- quando le modifiche comportano riduzioni d'imposta, cioè agevolazioni per i contribuenti;
- quando le informazioni necessarie per calcolare l'imposta non sono immediatamente disponibili sulle banche-dati alle quali il Comune può accedere.

I casi in cui gli immobili hanno riduzioni di imposta sono principalmente questi:

- i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- i fabbricati di interesse storico o artistico (vincolo diretto) per i quali sono avvenute variazioni nel corso del 2012 o/e nel 2013;
- i fabbricati per i quali il Comune abbia deliberato la riduzione delle aliquote (nel nostro caso residenti in casa di riposo e fabbricati inagibili e/o in ristrutturazione).

I casi in cui il Comune non ha le informazioni necessarie sono soprattutto quelli relativi a:

- immobili oggetto di locazione finanziaria (leasing);
- immobili per i quali vi sia un diritto di abitazione a favore del coniuge superstite;
- abitazioni o pertinenze di coniugi non separati con differenti residenze anagrafiche nello stesso comune;
- ex casa coniugale assegnata al coniuge separato, quando il Comune in cui si trova l'ex casa coniugale non è né il Comune di celebrazione del matrimonio, né il suo Comune di nascita (a meno che non sia già stato presentato il modello predisposto dal Comune);
- fabbricati che iniziano una ristrutturazione edilizia ai sensi delle lettere c), d) ed e) dell'art. 31 comma 1 della Legge 457/78;
- fabbricati classificabili nella categoria catastale D, non iscritti in catasto, privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
- terreni agricoli divenuti fabbricabili;
- compravendita di aree fabbricabili;
- immobili di enti non commerciali con esenzioni previste per legge su apposito modello.

Ne derivano alcune importanti conseguenze. In primo luogo, per avere il diritto alle agevolazioni, ma anche solo per ricevere il calcolo dell'imposta, nel caso di variazioni che rientrano in queste categorie il contribuente deve presentare la dichiarazione. In assenza della dichiarazione, il Comune applica d'ufficio l'aliquota ordinaria. In secondo luogo, rimangono valide – se non sono intervenute variazioni – le dichiarazioni e le registrazioni già rese o comunque effettuate per il calcolo dell'ICI.

Per le variazioni avvenute entro il 5 novembre 2012, la scadenza è il 4 febbraio 2013. Per le variazioni intervenute successivamente la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal momento della variazione.

Per i contribuenti è possibile utilizzare il modello di dichiarazione in formato PDF editabile scaricabile dal link in queste medesima pagina web.